

Edizione di martedì 21 luglio 2015

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Polizze vita estere. Stop & go dall'IVASS](#)

di **Fabrizio Vedana**

DICHIARAZIONI

[Cessazione dei rapporti di agenzia nel quadro RM del modello Unico PF](#)

di **Luca Mambrin**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Affitto d'azienda: aspetti civilistici](#)

di **Sandro Cerato**

ACCERTAMENTO

[Transfer pricing domestico](#)

di **Davide De Giorgi**

CRISI D'IMPRESA

[Qualcosa si comincia a vedere](#)

di **Claudio Ceradini**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Polizze vita estere. Stop & go dall'IVASS

di **Fabrizio Vedana**

L'imposta annuale sulle **riserve matematiche** va pagata dalla compagnia assicurativa; erano e restano vietati meccanismi attraverso i quali viene di fatto trasferito l'onere economico dell'imposta sugli assicurati.

Lo ha chiarito l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (**IVASS**) con una nota-circolare del 9 luglio scorso inviata a tutte le imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro SEE (tipicamente Lussemburgo, Irlanda e Liechtenstein) e che esercitano in Italia **attività assicurativa nei rami vita**, in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento.

L'IVASS, dopo aver ricordato che a partire dal 2012 esiste, per le citate imprese di assicurazione, l'obbligo del pagamento all'Erario italiano, con cadenza annuale, di un'imposta sulle riserve matematiche del ramo vita iscritte nel bilancio d'esercizio, chiarisce che sono vietate le soluzioni che prevedono la concessione, da parte degli assicurati italiani, di prestiti **senza interessi** a favore dell'impresa assicurativa per finanziare il pagamento dell'imposta; risulta parimenti vietata, afferma l'IVASS, la costituzione, da parte della compagnia assicurativa, di **riserve infruttifere** nelle quali destinare una parte dei premi pagati dagli assicurati per un ammontare che riflette l'aliquota fissata per l'imposta sulle riserve matematiche.

Meccanismi di pagamento di questo tipo, infatti, presentano diversi profili di criticità in ottica di **tutela del consumatore**.

Il soggetto su cui grava l'obbligo di adempiere al debito d'imposta è l'impresa di assicurazione: non appare quindi rispondente ai criteri di correttezza – precisa l'IVASS – che un tale onere venga finanziato dagli assicurati attraverso un'operazione atipica di mutuo che risulta del tutto estranea alle finalità del contratto di assicurazione vita e che determinerebbe anche dannosi effetti sul rendimento della polizza.

Evidente risulta essere anche il **conflitto d'interessi** che si verrebbe così a creare tra l'impresa e l'assicurato: la prima, richiedendo un prestito per far fronte ad un suo personale e diretto obbligo tributario, danneggerebbe il cliente che ha invece l'interesse a vedere incrementato l'intero patrimonio conferito in polizza.

Il codice delle assicurazioni italiano, nell'articolo 183, impone alle compagnie di operare secondo principi di correttezza e trasparenza che le clausole o i meccanismi contrattuali sopra descritti andrebbero invece a inficiare.

L'IVASS invita quindi tutte le imprese estere operanti in Italia nei rami vita che abbiano deciso di esercitare l'opzione per il versamento dell'imposta sostitutiva sulle imposte sui redditi di dare comunicazione alla Autorità di settore sulle modalità applicate per il relativo pagamento, illustrando gli interventi correttivi che verranno adottati nel caso in cui le soluzioni sino ad oggi intraprese fossero quelle sopra illustrate, considerate vietate con la circolare in commento.

Evidentemente il problema non si pone, e non si porrà anche nell'ambito di eventuali sottoscrizioni di polizze con denaro oggetto di **voluntary disclosure**, per quelle compagnie estere che, invece, avessero deciso di adottare schemi operativi che prevedono che le relative imposte vengano calcolate e versate da un intermediario italiano, normalmente una società fiduciaria, in esecuzione di un incarico contrattuale che preveda anche lo svolgimento dell'attività di sostituto d'imposta.

DICHIARAZIONI

Cessazione dei rapporti di agenzia nel quadro RM del modello Unico PF

di Luca Mambrin

Mentre il **reddito** che deriva **dall'attività svolta dall'agente** costituisce **reddito di impresa**, in quanto si tratta di attività oggettivamente contemplata fra quelle di impresa commerciale di cui all'art. 2195 Cod. Civ., le **indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche**, compresi gli acconti e le anticipazioni, ai sensi dell'art. 56 co. 3 lett.a) del Tuir **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa**, mentre per espressa previsione dell'art. 53, comma 2, lett. e) Tuir, sono considerate a tutti gli effetti **redditi di lavoro autonomo**.

Inoltre ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d) del Tuir tali **redditi sono soggetti a tassazione separata** salvo la **facoltà** per l'agente di **optare per la tassazione ordinaria** in sede di dichiarazione dei redditi; su tale indennità deve essere applicata poi, ai sensi dell'art. 25, comma 1, D.P.R. 600/1973, **una ritenuta del 20%**.

Il medesimo trattamento è previsto nel caso di **attività di agenzia svolta da una società di persone**: l'indennità percepita dalla società **non costituisce infatti reddito di impresa** ai sensi dell'art. 56, comma 3, lett. a) Tuir), ma **reddito da assoggettare a tassazione separata in capo al socio nell'anno di percezione**, fatta salva la possibilità per lo stesso di optare per la tassazione ordinaria; come precisato poi anche nella R.M. 105/E/2005 **la ritenuta del 20%** deve essere operata anche nel caso di indennità di fine mandato corrisposte ad agenti operanti in forma di società di persone.

Al contrario invece le indennità percepite da un soggetto costituito come **società di capitali** sono componenti positive di reddito d'impresa da rilevare secondo il principio di **competenza economica** e pertanto:

- sono assoggettate ad **Ires**;
- **non deve essere applicata la ritenuta d'acconto del 20%**;
- **non possono essere assoggettate a tassazione separata**.

Quindi volendo riassumere il **trattamento fiscale in capo all'agente** – non società di capitali – delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia va rilevato che:

- i fini dell'imposta sul valore aggiunto, è **esclusa dal campo di applicazione dell'Iva** ai sensi dell'art. 2 comma 3 lett. a) del D.P.R. 633/1972;
- **ai fini previdenziali non deve essere assoggettata al contributo Enasarco**;

- come detto, **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** e va assoggettata a **tassazione separata** ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. d);
- **al momento della liquidazione dell'indennità** viene operata una ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%;
- **l'agente può optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria**;
- deve essere compilato **il quadro RM del modello Unico PF**.

Il contribuente che percepisce l'indennità non dovrà quindi dichiararla nel **quadro RG** del modello Unico ma dovrà essere indicata nella **sezione I del quadro RM**.

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir	RM1	1	2	3	4	5	6	7
		Tipologia	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria
	RM1			,00	,00	,00	,00	
	RM2			,00	,00	,00	,00	

In particolare andrà indicato:

- nella **colonna 1** la **lettera "A"** corrispondente alla tipologia di reddito percepito (ovvero le indennità, compresi gli acconti e le anticipazioni, percepite per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche);
- nella **colonna 2** l'**anno di insorgenza del diritto a percepire tale reddito**, in caso di anticipazioni, l'anno 2014;
- nella **colonna 3** l'**ammontare dell'indennità**, degli acconti e delle anticipazioni;
- nella **colonna 4** la **somma degli importi percepiti nel 2014 e in anni precedenti** relativamente allo stesso rapporto ovvero, in mancanza di precedenti erogazioni, andrà indicato l'importo di colonna 3;
- nella **colonna 5** l'**ammontare delle ritenute d'acconto subite nel 2014** (comprese quelle eventualmente sospese);
- nella **colonna 6** la **somma delle ritenute di colonna 5** e quelle eventualmente subite in anni precedenti (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel caso in cui il contribuente intenda **optare per la tassazione ordinaria** si dovrà barrare la casella di colonna 7, e andrà poi compilato il rigo RM15, mentre nel caso di tassazione separata **non andrà compilato il rigo RM14** in quanto, come si evince dalle istruzioni alla compilazione, in tale rigo vanno riportati i redditi soggetti a tassazione separata **"per i quali non sono state applicate ritenute alla fonte"**: dato che la ritenuta a titolo di acconto è già stata operata dal soggetto che ha liquidato l'indennità, non è dovuto il versamento del relativo acconto del 20%.

Sez. VI - Riepilogo delle sezioni da I a V	RM14 Tassazione separata	Totale redditi per i quali è dovuto l'acconto del 20%	Acconto dovuto
		1	2
		,00	,00
	RM15 Tassazione ordinaria (sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 5 sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)	Reddito	Ritenute
		1	2
		,00	,00

In caso di precedenti anticipazioni o acconti deve essere comunque mantenuto lo stesso regime di tassazione originariamente prescelto.

Si veda il seguente esempio:

Un contribuente agente di commercio ha percepito nel corso **dell'anno 2014** un'indennità relativa alla cessazione di un rapporto di agenzia pari ad euro 10.000 sul quale è stata operata una ritenuta del **20%** pari ad euro 2.000. Il quadro RM del modello Unico 2015 PF sarà così compilato:

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir	Tipo		Anno		Reddito nell'anno		Reddito totale		Ritenute nell'anno		Ritenute totali		Opzione per la tassazione ordinaria
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RM1	a	2014	10.000	,00	10.000	,00	2.000	,00	2.000	,00			
RM2				,00		,00		,00		,00			

Come detto, tale indennità non va ricompresa nel quadro RG; inoltre non è dovuto il versamento dell'acconto del 20% in quanto il contribuente ha già subito la ritenuta d'acconto operata dalla casa mandante (il relativo reddito percepito non sarà riportato nella colonna 1 del rigo RM14).

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Affitto d'azienda: aspetti civilistici

di **Sandro Cerato**

Nel **codice civile**, è rinvenibile una sola disposizione rubricata **all'affitto d'azienda**, l'art. 2562 c.c., che, però, rinvia alle norme sull'usufrutto di cui al precedente art. 2561 c.c.: il contratto è soggetto alla medesima disciplina prevista per la cessione d'azienda, individuata dall'art. 2556 c.c., che ne dispone la **redazione in forma scritta**, poichè richiesta per la prova ed ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi. Tale atto deve essere trasmesso, a cura del notaio rogante od autenticante, all'Agenzia delle Entrate (entro 20 giorni) e al Registro delle imprese (non oltre 30 giorni).

Trovano, inoltre, applicazione altre disposizioni civilistiche riguardanti la **cessione d'azienda**: in primo luogo, l'art. 2557 c.c., per effetto del quale il concedente è tenuto ad astenersi – per tutta la durata del contratto di affitto d'azienda – dall'avviare una nuova impresa idonea a sviare la clientela del complesso affittato, salvo che le parti vi abbiano espressamente derogato nel contratto di affitto d'azienda. Il **divieto di concorrenza** costituisce un effetto naturale del contratto di affitto, che può, pertanto, essere derogato dalle parti solamente per espressa pattuizione.

Qualora il concedente sia una società di persone, il **divieto di concorrenza opera anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili**: riguardando esclusivamente il caso di “nuova attività”, non può, tuttavia, esplicare i propri effetti qualora il concedente prosegua l'esercizio di un'impresa preesistente all'affitto del ramo d'azienda, oppure quando l'azienda affittata non sia ancora stata esercitata, purchè ciò non si traduca di fatto in un'elusione del divieto (Cass. 30 marzo 1984, n. 2112).

Analogamente, per i **contratti** opera la medesima disciplina stabilita per la cessione d'azienda, contenuta nell'art. 2558 c.c.: i rapporti giuridici – ad **eccezione di quelli aventi carattere personale** (appalto, mandato o prestazione d'opera intellettuale, ma non agenzia, soggetto, quindi, al subentro automatico, salva la deroga contrattuale), e di quelli espressamente esclusi dalle parti – **si trasferiscono, quindi, all'affittuario, senza richiedere il consenso del terzo contraente**. Costui può, tuttavia, recedere dal contratto, entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, come, ad esempio, la carente affidabilità morale o patrimoniale del cessionario: al ricorrere di tale ipotesi, il concedente è responsabile, nei confronti del terzo contraente, per l'eventuale risarcimento del danno.

Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà delle parti di escludere, mediante propria ed espressa manifestazione di volontà, la successione dell'affittuario in alcuni specifici contratti. Al termine dell'affitto, tornano al concedente i contratti da lui stipulati originariamente, ed

ancora in vigore, nonché quelli sottoscritti dall'affittuario, purché siano ancora vigenti, e non abbiano carattere personale.

Non operano, invece, le disposizioni in materia di crediti e debiti dell'azienda ceduta, in quanto gli artt. 2559 e 2560 c.c. non richiamano espressamente l'ipotesi del contratto di affitto, a differenza delle precedenti norme in materia di divieto di concorrenza e successione nei contratti (artt. 2557 e 2558 c.c.). In particolare, l'art. 2559 c.c. cita esclusivamente **l'usufrutto, e non anche l'affitto d'azienda**: non è, quindi, invocabile il subentro dell'affittuario nei crediti del concedente in mancanza di notifica al debitore ceduto, od accettazione da parte di costui. In altri termini, nel **contratto d'affitto d'azienda** è possibile pattuire la **cessione dei crediti**, ma rimane ferma l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e ss. c.c., con la conseguenza che la cessione diviene opponibile ai terzi per effetto della notifica o dell'accettazione (art. 1265 c.c.). Al ricorrere di quest'ultima ipotesi, l'eventuale perdita su crediti che l'affittuario dovesse conseguire è deducibile dal reddito d'impresa (R.M. n. 424/E/2008).

Per quanto concerne, invece, i **debiti**, non è applicabile l'art. 2560 c.c. – secondo cui, in caso di **cessione d'azienda, l'alienante non è liberato dai debiti relativi all'azienda ceduta**, salvo che i creditori vi abbiano consentito – in quanto non è previsto alcun rinvio normativo all'affitto d'azienda: l'affittuario non assume, pertanto, alcuna responsabilità nei confronti dei creditori del concedente, così come quest'ultimo non risponde dei debiti contratti dall'affittuario durante la vigenza del contratto. Il contratto d'affitto d'azienda può comunque prevedere il trasferimento all'affittuario dei debiti del concedente, il quale non è, però, libero se il creditore non fornisce il proprio consenso (art. 1273 c.c.).

ACCERTAMENTO

Transfer pricing domestico

di **Davide De Giorgi**

Con la sentenza n. **12844** del 22 giugno 2015, i Giudici della Suprema Corte hanno avuto modo di ribadire il proprio convincimento sul **fenomeno** del c.d. **transfer pricing “domestico”** già chiarito con talune passate pronunce (v. sentenza n. 7716 del 27 marzo 2013, sentenza n. 17955 del 24 luglio 2013, sentenza n. 8849 del 16 aprile 2014).

Dalla lettura della seppur succinta pronuncia *de qua* si può concludere che la disposizione relativa alla determinazione del **valore normale** deve essere applicata anche nelle **transazioni infragruppo** tra **società** entrambe **residenti in Italia**, ogni qualvolta il contribuente, con la fissazione di un prezzo fuori mercato, abbia un **intento elusivo**, e cioè miri a far emergere utili presso la società del gruppo che sconta la tassazione più bassa, non solo per agevolazioni territoriali, ma anche a motivo della veste societaria qualora foriera di un più mite trattamento tributario.

Infatti, seppur a seguito di una interpretazione strettamente letterale delle disposizioni in materie di prezzi di trasferimento previste ex art. 110, comma 7, del D.P.R. n. 917 del 1986, si evince che la norma è applicabile solo in casi di operazioni infragruppo con società dislocate in altri territori rispetto al territorio interno, sulla base della maieutica giurisprudenziale sopra riportata, si rammenta che per “assimilazione”, il c.d. valore normale deve essere applicato anche nelle transazioni infragruppo tra società aventi sede in Italia, c.d. *transfer pricing “domestico”*.

Più specificatamente, a detta della Suprema Corte “*per la valutazione a fini fiscali delle manovre sui prezzi di trasferimento interni, costituenti il c.d. “transfer pricing domestico”, va applicato il principio, avente valore generale, stabilito dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, che non ha soltanto valore contabile e che impone, quale criterio valutativo, il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi e altri proventi, presi in considerazione dal contribuente. Ciò in applicazione del divieto di abuso del diritto, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere agevolazioni o risparmi d'imposta, in difetto di ragioni diverse dalla mera aspettativa di quei benefici*”.

In punto di diritto si sottolinea che l'articolo 9, non è una norma dettata per le sole transazioni tra una società nazionale ed una estera, e questo lo si evince dalla stessa collocazione della norma tra le “disposizioni generali” applicabili in materia di imposte sui redditi, di cui al titolo I, capo I del D.P.R. n. 917 del 1986. Non a caso, infatti, l'articolo 110, commi 2 e 7 del decreto cit. rinvia al precedente articolo 9 secondo la tecnica normativa del rinvio recettizio ad una

disposizione di carattere generale, da parte di una norma speciale che non prevede una disciplina specifica della fattispecie da regolare.

A nulla vale poi lo “**scudo**” della **riserva di legge** in quanto, seppur il **principio antiabuso** non sia stato (ancora) codificato nel diritto interno, è bene chiarire che esso trova già le sue fondamenta nei dogmi costituzionali di capacità contributiva e imposizione progressiva.

Inoltre, il principio antiabuso **NON introduce nuovi tributi**, piuttosto **si traduce** nel **disconoscimento** degli **effetti abusivi** di **negozi** posti in essere allo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali.

Contestualizzando il concetto di **elusione** nel perimetro dell'ordinamento tributario, con tale termine vengono generalmente identificate quelle condotte finalizzate ad evitare il perfezionamento dei presupposti dell'imposta e quindi l'insorgenza della relativa obbligazione tributaria. La **previsione legale**, in questo contesto, non viene violata (in maniera palese) ma semplicemente “**aggirata**”, sfruttando in maniera strumentale le lacune inevitabilmente esistenti nel sistema, ovvero, rappresentando una situazione divergente fra sostanza economica e forma giuridica.

E che il **fenomeno** elusivo sia un fenomeno **antico** lo si evince anche da un passo del **Consilium n. 135**, di **Bartolo da Sassoferrato** (1314-1357), dove a proposito di una tassa di plateatico (imposta sull'occupazione di spazi e aree pubbliche) dovuta nell'antichità dai venditori di pelli che, con le loro mercanzie, occupavano il suolo pubblico, è stata definita “**elusione**” l'ipotesi di colui che, cercando di sottrarsi al pagamento dell'imposta, anziché mettere le mercanzie sulla strada o sulla piazza, le teneva sulle braccia.

Per approfondire le problematiche relative all'accertamento ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

CRISI D'IMPRESA

Qualcosa si comincia a vedere

di **Claudio Ceradini**

Qualcosa si comincia ad intravedere del lavoro della ormai nota **Commissione Rordorf**. Lo avevamo anticipato qualche settimana fa che lo scorso 28 gennaio si era insediata presso il Ministero di Giustizia la Commissione di esperti, con il compito di procedere ad una significativa **revisione** della legge fallimentare che, pur rattoppata tra una modifica e l'altra, sconta ormai l'età, e la conseguente inadeguatezza rispetto alla mutata realtà cui deve essere applicata.

Da tempo la **Commissione Europea** invita gli stati membri a provvedere. Abbiamo già ricordato alcuni degli interventi comunitari (**Risoluzione** del 15/11/2011, **Comunicazione** "L'Atto per il Mercato Unico" del 3/10/2012, Comunicazione intitolata "Un nuovo **approccio Europeo** al fallimento delle imprese ed all'insolvenza"). Il più recente provvedimento è la **Raccomandazione del 12/03/2014**, in cui nuovamente l'invito è quello di istituire meccanismi e strumenti che *"garantiscono ad imprese sane in difficoltà finanziaria l'accesso ad un quadro nazionale in materia d'insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza"*.

Dalle prime anticipazioni, il messaggio è stato **colto**. Da quello che si **apprende**, lo schema di legge delega contiene interessanti indicazioni sul punto. Sembrano coinvolti i neonati **Organismi di Composizione della Crisi** (OCC) che l'art. 15 della L. 3/2012 ha inaugurato, e solo recentissimamente hanno trovato regolamentazione, quali punti **chiave** nella gestione della crisi dei soggetti non fallibili. Sarebbero loro, che in caso di **inerzia** degli amministratori, raccoglierebbero le indicazioni dell'organo di **controllo** e dei creditori **istituzionali**, ed innescerebbero l'intervento e la designazione di un soggetto terzo, il **gestore** della crisi, che dovrebbe comprendere se la crisi sia **reversibile o meno** (compitino da niente) e favorire la mediazione tra il debitore ed i creditori. Le intenzioni devono trovare traduzione normativa prima di essere commentate, ma per esperienza chi lavora in queste trincee sa che il **debitore** il professionista se lo sceglie, e a lui chiede se ci sono soluzioni o meno alla sua situazione. A meno che il gestore non sia soggetto particolarmente attrezzato per struttura e risorse professionali disponibili, gestorie e di marketing, legali, contabili e fiscali, e quindi realmente in condizione di **comprendere** con la rapidità necessaria quali soluzioni siano percorribili concretamente e con quali costi e investimenti (discorso vecchio per chi mi legge, ma mai abbastanza). L'intervento godrebbe anche di un **cappello protettivo**, formula **stand still**, e questo è sicuramente un fatto positivo.

Il **concordato preventivo**, nelle intenzioni dovrebbe essere di molto potenziato. Ed è meglio che accada in fretta altrimenti il paziente muore prima di essere operato. Arriva la **procedura di**

gruppo, la cui assenza costituisce oggi un vero e proprio buco, costringendo debitore e professionisti ad invenzioni traballanti e malsicure, che in un ambito già di per sé incerto come il versante giuridico del risanamento si trasformano spesso in un vero terno al lotto. Il concordato sarà poi unicamente di **risanamento**, con una (speriamo) riformulazione sostanziale del principio della **continuità**, mentre quello liquidatorio rientrerà nell'ambito del nuovo fallimento, che cambia anche nome diventando "**liquidazione giudiziale**". Sparisce l'udienza ex art. 172 L.F., proceduralmente inutile, in effetti, negli anni delle comunicazioni telematiche, ma arriva la maggioranza per **teste**, e non è una buona notizia per i creditori più consistenti, cioè per chi ci rimette di più. Probabilmente l'**attestatore** diventa facoltativo, ed in ogni caso di parte. Il giudizio di **fattibilità** del piano e di **veridicità** dei dati diverranno appannaggio del **Commissario Giudiziale**, per evitare duplicazioni di funzioni e rendere l'approccio al risanamento più economico. Non possiamo che essere d'accordo, ma anche qui, **dipende dal Commissario**: la fattibilità e la veridicità dei dati sono due giudizi che presuppongono, il **primo**, disponibilità di professionalità come quelle già sopra riferite, e il **secondo** capacità di intervento simili a quelle di una società di revisione. E chiaro che dipende da caso a caso, comunque il problema si pone eccome. Grande novità il **concordato dei terzi**, cioè dei creditori che possono, quando percepiscono la situazione di crisi proporlo in luogo del debitore, pur all'interno di un contraddittorio. Aspettiamo francamente di capirne di più, ma la sensazione è che se già è difficile concepire un piano concordatario serio da dentro, da fuori è impossibile.

Modifiche in arrivo anche per gli **accordi di ristrutturazione**, appena rinnovati con il D.L. 83/2015. La soglia del **60%** degli aderenti dovrebbe sparire (dovendo pagare i non aderenti integralmente, in effetti non serve a molto) e con lei addirittura l'**omologazione**. Modifiche queste straordinariamente **importanti**, che renderebbero lo strumento quasi stragiudiziale, rapido, ed economico. A patto ovviamente che nel contempo non venga troppo **limitato** nella sua applicabilità. Ma così al momento non pare, prevedendosi addirittura un **allargamento** della finestra di protezione della procedure esecutive.

Molta, moltissima sostanza si intravede, vediamo come procederanno le cose.

E mai come adesso siamo ottimisti.

Per approfondire le problematiche relative alla crisi d'impresa ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione: